



REGOLAMENTO INTERNO

della

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO CARPENTIERI E CALAFATI

fondata 1 Aprile 1867

(edizione aggiornata al 29 aprile 2023)

Sez. 1. - Servizio mutualistico di Assistenza Sanitaria Integrativa (A.S.I.).

Per quanto disposto dallo Statuto (ed. 1997), all'art. 3.1 "*attività principale*", all'art. 3.2 "*altre attività*" ed all'art. 3.3 "*regolamenti attuativi*"; il Consiglio Direttivo con delibera 17 aprile 1998 ha approvato; l'Assemblea Straordinaria dei Soci riunitasi in Venezia il 10 aprile 1999 ha approvato; si adotta l'articolato della sez. 1. del *Regolamento Interno*, denominata "*Servizio mutualistico di Assistenza Sanitaria Integrativa (A.S.I.)*".

Per quanto disposto dallo Statuto (ed. 2015), all'art.8 "*regolamenti attuativi*", art. 23 "*Capitolo Grandi ordinario, competenze*" ed art. 27 "*Capitolo, competenze*"; il Capitolo con delibera 24 marzo 2017 ha approvato; il Capitolo Grandi ordinario riunitosi in Venezia il 22 aprile 2017 ha approvato; si adottano le modifiche agli artt.1, 3, 17, 20 della presente sezione del *Regolamento Interno*.

Per quanto disposto dallo Statuto (ed. 2015), all'art.8 "*regolamenti attuativi*", art. 23 "*Capitolo Grandi ordinario, competenze*" ed art. 27 "*Capitolo, competenze*"; il Capitolo con delibera 26 marzo 2021 ha approvato; il Capitolo Grandi ordinario riunitosi in Venezia il 17 aprile 2021 ha approvato; si adottano le modifiche agli artt.1, 6, 8, 15, 20 della presente sezione del *Regolamento Interno*.

Per quanto disposto dallo Statuto (ed. 2015), all'art.8 "*regolamenti attuativi*", art. 23 "*Capitolo Grandi ordinario, competenze*" ed art. 27 "*Capitolo, competenze*"; il Capitolo con delibera 25 marzo 2022 ha approvato; il Capitolo Grandi ordinario riunitosi in Venezia il 23 aprile 2022 ha approvato; si adottano le modifiche agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 della presente sezione del *Regolamento Interno*.

Per quanto disposto dallo Statuto (ed. 2015), all'art.8 "*regolamenti attuativi*", art. 23 "*Capitolo Grandi ordinario, competenze*" ed art. 27 "*Capitolo, competenze*"; il Capitolo con delibera 24 febbraio 2023 ha approvato; il Capitolo Grandi ordinario riunitosi in Venezia il 29 aprile 2023 ha approvato; si adottano le modifiche agli artt. 3, 7, 17 della presente sezione del *Regolamento Interno*.

Sez. 2. - Attività accessorie.

Per quanto disposto dallo Statuto (ed. 1997), all'art. 3.1 "*attività principale*", all'art. 3.2 "*altre attività*" ed all'art. 3.3 "*regolamenti attuativi*"; il Consiglio Direttivo con delibera 17 aprile 1998 ha approvato; l'Assemblea Straordinaria dei Soci riunitasi in Venezia il 10 aprile 1999 ha approvato; si adotta l'articolato della sez. 2. del *Regolamento Interno*, denominata "*Attività istituzionali*".

Per quanto disposto dallo Statuto (ed. 2015), all'art.8 "*regolamenti attuativi*", art. 23 "*Capitolo Grandi ordinario, competenze*" ed art. 27 "*Capitolo, competenze*"; il Capitolo con delibera 26 marzo 2021 ha approvato; il Capitolo Grandi ordinario riunitosi in Venezia il 17 aprile 2021 ha approvato; si adottano le modifiche agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6 della

presente sezione del Regolamento Interno.

Sez. 3. - Servizio mutualistico di Micro Credito sociale.

Per quanto disposto dallo Statuto (ed. 1997), all'art. 3.1 "*attività principale*", all'art. 3.2 "*altre attività*" ed all'art. 3.3 "*regolamenti attuativi*"; il Consiglio Direttivo con delibera 18 aprile 2008 ha approvato; l'Assemblea Ordinaria dei Soci riunitasi in Venezia il 29 marzo 2009 ha approvato; si adotta l'articolato della sez. 3 del *Regolamento Interno*, denominata "*Servizio mutualistico di Micro Credito sociale*".

Per quanto disposto dallo Statuto (ed. 2015), all'art. 7 "*micro credito*" e all'art.8 "*Regolamenti attuativi*"; il Capitolo con delibera 20 ottobre 2015 ha approvato; si adotta quanto disposto all'art. 11 del Decreto MEF 17 ottobre 2014, n.176 ("*Disciplina del Micro Credito*"), modificando conseguentemente l'articolato della sezione.

Sez. 4. - Servizio di solidarietà Assistenza Disabili.

Per quanto disposto dallo Statuto (ed. 1997), all'art. 3.1 "*attività principale*", all'art. 3.2 "*altre attività*" ed all'art. 3.3 "*regolamenti attuativi*"; il Consiglio Direttivo con delibera 19 marzo 2010 ha approvato; l'Assemblea Ordinaria dei Soci riunitasi in Venezia il 10 aprile 2010 ha approvato; si adotta l'articolato della sez. 4 del *Regolamento Interno*, denominata "*Servizio di solidarietà Assistenza Disabili*".

Sez. 5. - Servizio mutualistico sussidio spese scolastiche.

Per quanto disposto dallo Statuto (ed. 2015), all'art.8 "*regolamenti attuativi*", art. 23 "*Capitolo Grandi ordinario, competenze*" ed art. 27 "*Capitolo, competenze*"; il Capitolo con delibera 26 marzo 2021 ha approvato; il Capitolo Grandi ordinario riunitosi in Venezia il 17 aprile 2021 ha approvato; si adotta l'articolato della sez. 5. del *Regolamento Interno*, denominata "*Servizio mutualistico sussidio spese scolastiche*".

Sez. 6. - Attività saltuaria di volontariato.

Per quanto disposto dallo Statuto (ed. 2015), all'art.8 "*regolamenti attuativi*", art. 23 "*Capitolo Grandi ordinario, competenze*" ed art. 27 "*Capitolo, competenze*"; il Capitolo con delibera 11 giugno 2022 ha approvato; il Capitolo Grandi ordinario riunitosi in Venezia il 29 aprile 2023 ha approvato; si adotta l'articolato della sez. 6. del *Regolamento Interno*, denominata "*Attività saltuaria di volontariato*".

REGOLAMENTO INTERNO

SEZIONE PRIMA

Servizio Mutualistico di

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Art. 1 Iscrizione e suo rinnovo.

- a) L'iscrizione al Servizio mutualistico ASI avviene con la compilazione del modulo di richiesta di adesione alla Società e ne forma parte irrinunciabile.
- b) Dopo l'approvazione della domanda, entro trenta giorni il socio deve far seguito con il versamento della *luminaria* (contributi mutualistici), assieme alla *benintrada* (tassa di iscrizione "una tantum").
- c) Ai soli fini statistici interni i soci sono suddivisi nelle seguenti cinque categorie:
 - A - età compresa tra lo 0 e i 17 anni compiuti;
 - B - età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti;
 - C - età compresa tra i 31 e i 50 anni compiuti;
 - D - età compresa tra i 51 e i 65 anni compiuti;
 - E - età compresa tra i 66 anni e oltre.
- d) Trattandosi di rinnovo dell'iscrizione, il socio ha la possibilità di versare la *luminaria* per il nuovo anno dal 1° al 31 gennaio senza penalità. E' altresì consentito il versamento anche dal 1 al 28 febbraio (o 29 febbraio se anno bisestile) ma in questo caso l'importo dei sussidi viene ridotto per tutto l'anno del 50%.

Art. 2 Luminaria (contributo mutualistico).

- a) Il versamento del contributo mutualistico deve avvenire esclusivamente a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario, entro i termini anzidetti. Il Capitolo potrà determinare l'eventuale rateazione annua.
- b) La *luminaria* va versata interamente, qualunque sia il mese nel quale avviene l'adesione, eccetto per gli associati figli conviventi iscritti in minore età.

Art. 3 Benintrada (tassa di iscrizione "una tantum").

- a) Per i Soci nuovi iscritti, la benintrada, "una tantum" a copertura delle spese di segreteria, deve essere corrisposta sempre integralmente unitamente alla luminaria.
- b) Sono esenti dal versamento gli associati figli conviventi iscritti in minore età.
- c) In caso di espulsione per morosità, l'eventuale successiva richiesta di nuova iscrizione comporta il versamento di una benintrada maggiorata.

Art. 4 Limiti di età.

- a) L'iscrizione al Servizio mutualistico ASI è consentita da 0 fino a 65 anni di età compiuti.
- b) Il Socio che rinnova continuativamente la propria iscrizione, continua a godere avrà diritto alle prestazioni mutualistiche e ai sussidi in base alla propria categoria di appartenenza senza alcun limite di età.

Art. 5 Associati figli conviventi iscritti in minore età.

- a) L'iscrizione al Servizio mutualistico ASI dei figli conviventi in minore età consente di usufruire di una riduzione percentuale sul contributo mutualistico, oltre a quanto previsto agli Artt. 2 e 3 che precedono. La riduzione non dà luogo ad alcuna contrazione dei diritti del socio ma costituisce un mero strumento di attrattiva verso il Mutualismo.

- b) L'iscrizione di neonati o altri figli in minore età avviene presentando la domanda secondo le modalità dell'art.1 che precede.
- c) Non è mai consentita l'iscrizione di un associato in minore età se non in presenza di un socio che ne sia genitore o parente o che ne faccia le veci in quanto tutore legale.

Art. 6 Prestazioni mutualistiche e sussidi.

- a) Le prestazioni mutualistiche e i sussidi corrisposti dal Servizio mutualistico ASI possono consistere in assistenze integrative o complementari dell'assistenza sanitaria pubblica.
- b) Le caratteristiche delle singole prestazioni e dei sussidi, le modalità di erogazione, i limiti delle stesse e la loro decorrenza, sono deliberate annualmente dal Capitolo, il quale può dare attuazione anche parziale alle assistenze previste.
- c) Le modalità e i livelli delle prestazioni mutualistiche e/o dei sussidi saranno rese note ai soci mediante la pubblicazione annuale del “*Bollettino delle prestazioni e dei sussidi*”.

Art. 7 Determinazione dei contributi, livello e durata delle prestazioni e dei sussidi.

Tenuto conto dei dati statistici di frequenza degli eventi dannosi e degli oneri a questi connessi, il Capitolo provvede, entro la fine di ciascun anno, a determinare:

- a) l'entità della *luminaria* (contributo mutualistico);
- b) l'entità della *benintrada* (quota di iscrizione “una tantum”), maggiorata nel caso in cui venga nuovamente richiesta l'iscrizione dopo l'espulsione per morosità;
- c) lo sconto percentuale a favore dell'iscrizione di associato figlio convivente in minore età;
- d) l'importo massimo cumulativo erogabile annualmente per i sussidi;
- e) il livello economico e la durata temporale dei sussidi;

Art. 8 Decorrenza del diritto alle prestazioni, periodi di carenza.

- a) Per i neonati il diritto a godere delle prestazioni è immediato, purché essi risultino iscritti entro venti giorni dalla data di nascita e purché sia stata versato, entro il medesimo termine il rispettivo contributo mutualistico.
- b) Il nuovo Socio (o il socio figlio convivente in minore età per il quale egli eserciti la patria potestà) matura il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei sussidi solo dopo che sarà trascorso il tempo di carenza stabilito per ciascuna prestazione.
- c) Trattandosi di rinnovo dell'iscrizione, il Socio è coperto anche per i sussidi ricadenti nel mese di gennaio, ciò indipendentemente dalla data di versamento della *luminaria* e fatto salvo quanto disposto all'Art. 1 che precede.

Art. 9 Godimento della prestazione.

- a) Per il godimento della prestazione mutualistica e/o del sussidio, spetta al Socio compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di domanda, allegando tutta la documentazione di spesa disponibile e comunque necessaria a quantificare chiaramente la prestazione per la quale è richiesto il rimborso.
- b) Nel caso di morte del Socio durante il mese di gennaio, avvenuta prima che egli abbia rinnovato l'iscrizione, l'assegno funebre sarà corrisposto qualora gli eredi provvedano al versamento della *luminaria*, eseguito entro i limiti temporali stabiliti all'Art. 15, comma

b).

Art. 10 Esclusioni dal godimento delle prestazioni.

Il Socio non ha diritto ad alcuna prestazione per malattie (nonchè le sequele e le manifestazioni morbose a queste etiopatogenicamente rapportabili) preesistenti alla data della sua iscrizione.

Sono inoltre escluse:

le malattie nervose e/o mentali; le malattie congenite; le malattie e/o infortuni provocati da fatti colposi di terzi; le conseguenze derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.

Sono pure escluse le prestazioni:

per cure estetiche; per malattie e/o infortuni derivanti da risse ed ubriachezza, da maneggio di armi o, in genere da manifesta imprudenza; per malattie e/o infortuni causati da competizioni sportive agonistiche; nonché tutte le prestazioni sanitarie, eseguite a scopo preventivo (con particolare riguardo ai check-up).

Art. 11 Sussidio straordinario.

- a) Il Capitolo delibera l'erogazione del sussidio straordinario a favore del Socio colpito da eventi considerati di particolare gravità, necessità od urgenza.
- b) L'erogazione può avvenire per iniziativa del Capitolo ovvero a seguito di domanda del Socio interessato. La delibera assunta dal Capitolo è insindacabile.

Art. 12 Non cumulabilità dei residui di prestazioni e/o sussidi.

- a) Ciascuna richiesta di prestazione e/o di sussidio esaurisce definitivamente la possibilità di ricorrervi nuovamente qualunque ne risulti l'importo.
- b) Non è pertanto ammesso il reclamo per l'utilizzo del cumulo di residui relativi a prestazioni già liquidate, qualora sia stato esaurito il numero massimo di sussidi liquidabili.

Art. 13 Massimale di risarcimento.

- a) L'importo massimo di risarcimento erogabile durante l'anno solare a favore di ogni Socio, viene stabilito annualmente dal Capitolo.
- b) Al raggiungimento del massimale previsto cessa, per l'annualità in corso, la possibilità per il Socio di ricorrere ai sussidi previsti; eccetto quelli straordinari.

Art. 14 Indebito godimento della prestazione mutualistica e conseguenti sanzioni.

- a) Nel caso in cui si accerti che il Socio abbia indebitamente goduto di un sussidio, sia in seguito ad attività fraudolenta commessa dallo stesso, sia individualmente che con concorso di terzi, la Società provvederà a espellere il Socio richiedendo il rimborso delle somme corrisposte aumentate degli interessi legali nel frattempo maturati.
- b) In tale ambito la Società si ritiene autorizzata a trattenere fino a concorrenza di quanto dovuto dal Socio, tutte le somme cui questo potesse aver diritto all'atto dello scioglimento del rapporto sociale.

- c) Viene fatto salvo il diritto a esperire qualunque altra azione possibile a tutela degli interessi della Società.

Art. 15 Prescrizione del pagamento.

- a) In nessun caso potrà essere messo in pagamento il corrispettivo di un sussidio la cui documentazione sia stata inoltrata oltre il termine improrogabile di **novanta giorni** dalla data in cui la stessa è stata effettuata (per la prestazione) o si sia verificato l'evento previsto (per il sussidio).
- b) Fermi i termini temporali stabiliti al comma che precede, la possibilità per il socio di richiedere il sussidio che faccia riferimento all'anno precedente decade definitivamente alle ore 24:00 del 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 16 Accertamenti.

Su tutte le prestazioni e i sussidi da liquidare il Capitolo si riserva, ove lo ritenesse necessario e comunque a suo insindacabile giudizio, di chiedere al Socio la produzione di ulteriore documentazione riguardante la richiesta di rimborso.

Art. 17 Casi di morosità.

- a) Il mancato versamento dei contributi mutualistici entro il 31 gennaio, determina la sospensione del pieno diritto del Socio all'accesso alle prestazioni mutualistiche e ai sussidi.
- b) Qualora la morosità si protragga oltre il 28 febbraio (o 29 febbraio se anno bisestile), dal 1° del mese di marzo il Socio decade definitivamente dalle assistenze mutualistiche e dai sussidi, perdendo altresì lo status di "iscrizione continuativa".
- c) In caso di espulsione per morosità, l'eventuale successiva richiesta di iscrizione comporta il versamento di una benintrada maggiorata.

REGOLAMENTO INTERNO

SEZIONE SECONDA

ATTIVITA' ACCESSORIE

Art. 1 Definizione.

In attuazione a quanto disposto dallo Statuto all'art. 6, ultimo comma, le attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici sono individuate come segue:

1. Sezione Cultura e Tradizioni;
2. Sezione Circolo sociale;
3. Sezione Sport;
4. Sezione Istruzione.
5. Sezione Beneficenza.

Art. 2 Assegnazioni, integrazioni e modifiche.

Il Capitolo individua e assegna in modo omogeneo le attività di competenza di ciascuna sezione o sottosezione e delibera sulle eventuali integrazioni e/o modifiche, anche in concorrenza con segnalazioni e/o suggerimenti provenienti da parte delle Socie e dei Soci. La responsabilità organizzativa di ciascuna sezione o sottosezione può essere assunta dalla Banca ovvero assegnata a un Coordinatore, al quale si applicheranno le modalità di elezione e i doveri di carica più oltre previsti.

Art. 3 Nomina Coordinatore.

Il Gastaldo indica al Capitolo, per l'approvazione, un nome o una rosa di nomi di Socie o Soci aventi la preparazione ritenuta idonea a ricoprire, con competenza, serietà e dedizione, la direzione di una o anche più sezioni o sottosezioni. La nomina ha durata triennale ed è rinnovabile alla scadenza. Per la sua attività il Coordinatore dipende direttamente dalla Banca.

Art. 4 Programma e budget

Per l'organizzazione e la gestione della sezione o sottosezione di pertinenza il Coordinatore provvede alla redazione di un programma pluriennale in cui egli è tenuto a recepire gli obiettivi strategici espressi in merito dal Capitolo.

Contestualmente al programma egli indicherà il budget necessario per portare a compimento lo svolgimento delle attività previste. Essendo normativamente possibile per la Società il ricorso alle agevolazioni fiscali previste per i donatori, è raccomandato il reperimento di risorse aggiuntive con il coinvolgimento di sponsor pubblici e privati.

Qualora compatibili, le attività programmate potranno trovare ospitalità all'interno dei locali della sede sociale, fatta sempre salva la precedenza del loro uso da parte degli organi istituzionali.

Art. 5 Approvazione e coordinamento.

Nella sessione di esame del Documento di Previsione, il Capitolo approva anche il programma e il budget collegato a ogni sezione o sottosezione di attività.

Nel caso egli non sia un Degan, il Coordinatore interviene alla riunione del Capitolo per illustrare gli scopi, le finalità e la coerenza statutaria delle iniziative programmate.

Semestralmente, o comunque quando ritenuto necessario, il Coordinatore incontra la Banca al quale presenta una relazione sull'attività svolta.

Sezione Beneficenza.

Art. 6 Costituzione e gestione del Fondo di beneficenza.

In data 23 settembre 2004 è istituito il Fondo sociale di Beneficenza denominato "Gino Peris".

Il Fondo viene utilizzato per erogare liberalità esclusivamente a favore di non Soci mediante elargizioni di tipo continuativo (sussidio mensile), oppure in forma "una tantum".

In caso di elargizione continuativa, il Capitolo vaglierà semestralmente l'attualità dei requisiti di ciascuna posizione, deliberando la conferma dell'assistenza oppure revocandola.

Il 60% della disponibilità complessiva del Fondo rimane obbligatoriamente vincolata a sostegno di situazioni di disagio sociale che vedano coinvolti minori.

Il finanziamento del Fondo avviene esclusivamente mediante l'afflusso di donazioni da parte di Soci e di simpatizzanti.

Il capitale eventualmente accumulatosi non potrà essere distratto per altre spese, se non per i casi previsti dalla Legge.

REGOLAMENTO INTERNO

SEZIONE TERZA

Servizio Mutualistico di **MICROCREDITO SOCIALE**

(all'art. 11 del Decreto MEF 17 ottobre 2014, n.176 - *Disciplina del Microcredito*).

Art. 1 Beneficiario.

Il *Servizio Mutualistico Micro Credito sociale* è finalizzato a promuovere l'inclusione sociale e finanziaria del Socio che si trovi in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:

- a) stato di disoccupazione;
- b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

Al momento della presentazione della richiesta, il Socio deve risultare iscritto continuativamente alla Società da non meno di tre anni.

Art. 2 Finalità del Micro Prestito sociale.

Il *Micro Prestito sociale* è destinato all'acquisto di beni o di servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del Socio o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali: quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.

Art. 3 Documentazione delle spese.

La Società verifica, anche richiedendo apposite prove documentali, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1), nonché l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalità di cui all'art. 2).

Art. 4 Finanziamento richiedibile.

La somma massima ottenibile è pari a euro 1.200,00 (milleduecento). Non è consentita l'erogazione di più di un *Micro Prestito* per ciascun nucleo familiare.

Art. 5 Rimborso delle rate.

Qualunque sia la somma richiesta, il *Micro Prestito* va restituito al massimo in 12 rate. Il rimborso delle rate, se in contanti, potrà avvenire presso la sede sociale nei giorni e nelle ore indicati nella bacheca degli avvisi; oppure anche a mezzo di bonifico bancario, effettuato entro l'ultimo giorno del mese di scadenza della rata.

Art. 6 Tasso di interesse.

Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al *Micro Prestito* non può in ogni caso superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4. (vedi il piano di ammortamento).

Art. 7 Costi accessori.

Nessun costo accessorio viene addebitato.

Art. 8 Rata insoluta.

Nel caso in cui il Socio si trovi nella necessità di non poter versare una rata in scadenza, non è richiesto l'importo di rata doppio il mese successivo e non è altresì previsto alcun onere a titolo di interesse aggiuntivo.

La sospensione del pagamento di più di una rata consecutiva, come l'eventuale sospensione temporanea del versamento delle rate successive va richiesta in forma scritta, specificandone le motivazioni.

Art. 9 Sanzioni.

Il socio è tenuto a onorare gli impegni assunti nei confronti della Società. Nel caso in cui egli, senza richiedere autorizzazione o darne motivato avviso scritto, sospenda il rimborso delle rate e successivamente non giustifichi la sua azione entro un congruo periodo di tempo, può essere soggetto a espulsione ai sensi dell'art.16 dello Statuto.

Art. 10 Libretto di *MicroPrestito*.

Con la prima richiesta, sarà consegnato al Socio un Libretto dove, a comprova dell'importo ricevuto e delle rate successivamente versate per il rimborso, saranno registrati tutti i movimenti contabili.

Art. 11 Sportello Eccessivo Indebitamento.

Il Socio, che ne faccia richiesta, può usufruire del servizio ausiliare di assistenza offerto dal S.E.I. (Sportello Eccessivo Indebitamento). Lo Sportello fornisce in particolare informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite familiari ed è disponibile, previo appuntamento, durante l'intera durata del piano di rimborso del *Micro Prestito* sociale. Il servizio offerto dallo Sportello è completamente gratuito e viene prestato direttamente presso la sede della Società, previo appuntamento, da personale qualificato.

REGOLAMENTO INTERNO

SEZIONE QUARTA

Servizio di Solidarietà

ASSISTENZA DISABILI

Art. 1 Finalità.

Per sovvenire ai problemi di mobilità di Socie e Soci resi inabili temporaneamente o permanentemente, è istituito il “*Servizio di solidarietà assistenza disabili*”.

Art. 2 Beneficiari.

L’accesso al servizio è riconosciuto con precedenza ai Soci che risultino in regola con la contribuzione mutualistica annuale.

Trattandosi di più richieste relative a soci, avrà prevalenza l’anzianità di iscrizione.

In subordine il servizio è reso disponibile anche nei confronti dei cittadini domiciliati nel Comune di Venezia, che dovranno indicare nella domanda anche il nome di un socio con funzioni di garante.

Il diritto di prelazione spetta in ogni caso al socio, salvo sua espressa rinuncia.

Art. 3 Modalità di accesso.

La domanda dovrà pervenire in Cancelleria esclusivamente mediante la compilazione del modulo predisposto allo scopo.

All’atto dell’accettazione sarà rilasciata una ricevuta indicante la data di consegna ed i dati del richiedente.

Art. 4 Materiale.

Per l’espletamento del servizio, la Società mette a disposizione il materiale di sua proprietà.

Su richiesta del Gastaldo, il Capitolo potrà esaminare l’eventuale ampliamento della dotazione in base alle necessità ed all’usura.

Art. 5 Limitazione temporale del prestito.

Il prestito del materiale è inteso per un periodo di sessanta giorni, eventualmente prorogabili salvo disponibilità.

Decorso tale termine ogni cosa detenuta dovrà essere prontamente restituita.

La mancata restituzione del materiale comporta la trattenuta della cauzione.

Art. 6 Cauzione.

Alla consegna del materiale il richiedente verserà alla Cancelleria una cauzione infruttifera dell’importo che sarà annualmente deliberato dal Capitolo ed indicato nel modulo di domanda.

Tale cauzione sarà restituita alla riconsegna del materiale, salvo verifica congiunta del buon stato dello stesso.

REGOLAMENTO INTERNO

SEZIONE QUINTA

Servizio Mutualistico

**SUSSIDIO
SPESE SCOLASTICHE**

Art. 1 Finalità.

Per sovvenire alle spese scolastiche dei soci è istituito il “*Servizio mutualistico sussidio spese scolastiche*”.

Art. 2 Beneficiari.

Il sussidio è destinato a tutte/i le/i socie/i dall'età di 3 mesi ai 25 anni compiuti, che risultino essere iscritti dalla nascita oppure abbiano effettuato continuativamente tre rinnovi d'iscrizione.

Art. 3 Modalità di accesso.

La domanda dovrà pervenire in Cancelleria esclusivamente mediante la compilazione del modulo predisposto e con la contestuale presentazione delle ricevute e pezze d'appoggio attestanti l'avvenuta spesa.

Art. 4 Spese ammesse.

Il sussidio è utilizzabile per il pagamento delle tasse scolastiche e/o l'acquisto di libri di testo e/o di materiale di consumo scolastico.

Art. 5 Giustificativi della spesa.

Al modulo va allegata copia di ricevuta di versamento delle tasse scolastiche e/o copia dello scontrino fiscale che comprovi l'acquisto di supporti didattici (libri e materiale di consumo scolastico). La Società si riserva il diritto di chiedere eventuali integrazioni degli allegati. Fatta salva la scuola dell'infanzia, la spesa per acquisto di materiale di consumo scolastico non sarà rimborsata oltre il 50% dell'importo complessivo indicato nelle pezze d'appoggio.

Art. 6 Importo dei sussidi.

Con propria delibera il Capitolo determina gli importi dei singoli sussidi ripartiti per i diversi gradi di istruzione: studente universitario (non fuori corso); studente scuola media superiore; studente scuola dell'obbligo (secondo ciclo - medie inferiori); alunno scuola dell'obbligo (primo ciclo - elementari); alunno scuola dell'infanzia (materna - asilo nido)

Art. 7 Importo complessivo dei sussidi.

Con propria delibera il Capitolo determina l'importo massimo annuo destinato a finanziare annualmente il sussidio.

Art. 8 Inizio e scadenza delle erogazioni.

Le erogazioni iniziano alla data della delibera approvata dal Capitolo e terminano inderogabilmente il 31 dicembre dell'anno di erogazione.

REGOLAMENTO INTERNO

SEZIONE SESTA

Regolamento

ATTIVITA' SALTUARIA DI VOLONTARIATO SOCIALE

Art.1 Delibera preventiva.

In caso di attività saltuaria di volontariato sociale, il rimborso delle spese effettivamente sostenute avviene se il Capitolo abbia preventivamente deliberato riguardo l'evento che è collegato alla prestazione del Socio volontario, elencando le mansioni previste e le spese ammesse.

Art. 2 Economicità delle Spese di VIAGGIO.

Le spese di viaggio sono riconosciute ove effettuate in aereo/nave in classe turistica, in treno in 2^a classe (con eccezione del vagone letto), sui mezzi pubblici e, quando questi ultimi non siano disponibili, in taxi.

Art. 3 Economicità delle Spese di VITTO.

Nei casi in cui l'organizzazione dell'evento non permetta il rientro a casa per il pranzo, sarà consentito usufruire del rimborso del pasto entro l'importo massimo di € 30,00 (se per l'intera giornata stesso importo per la cena).

Art. 4 Economicità delle Spese di ALLOGGIO.

Nei casi in cui l'organizzazione dell'evento necessiti il pernottamento, sarà consentito al Socio volontario usufruire del rimborso per spese alberghiere entro il limite massimo di € 100,00 per notte.

Art. 5 Giustificativi di spesa.

Saranno accettati e devono essere allegati alla richiesta di rimborso in originale i seguenti giustificativi di spesa:

- a) fatture fiscali;
- b) scontrini fiscali con indicazione dei dati di chi ha sostenuto la spesa;
- c) biglietti di trasporto aereo, ferroviario, servizi di trasporto pubblico;
- d) ricevute di trasporto con taxi;
- e) ricevute di parcheggio;
- f) attestazione di transito dei pedaggi autostradali.

Art. 6 Indennità Chilometriche.

Le spese di indennità chilometrica sostenute dai Soci volontari saranno rimborsate:

- a) se il luogo dell'evento è raggiunto mediante il proprio mezzo di trasporto;
- b) se l'evento è al di fuori del territorio comunale dove ha dimora il Socio (esclusa la città metropolitana di Venezia);
- c) sulla base dell'importo per Km indicato nelle tabelle ACI per l'auto utilizzata.

Art. 7 Autocertificazione della spesa.

Fermo quanto previsto all'art. 1, le spese sostenute dal Socio volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione che non superi l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Solo in questo caso la richiesta di rimborso va redatta compilando il modulo di "Autocertificazione spesa".